

**STATUTO**  
**Associazione Italiana Cooperative tra Lavoratori**  
**A.I.Co.L**

**ART.1**

Promossa dal M.C.L. in attuazione dei propri fini statutari è costituita l'Associazione Italiana Cooperative tra Lavoratori – A.I.Co.L., con sede in Roma, Via Luigi Luzzatti n.13/A.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di sedi regionali, provinciali, secondarie, servizi, filiali, rappresentanze anche in altre località del territorio nazionale ed estero, può altresì deliberarne la cessazione o la chiusura.

L'Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata, con delibera dell'Assemblea Nazionale, da adottarsi entro l'anno precedente alla scadenza.

**ART.2**

L'Associazione non ha finalità di lucro ed è retta dai principi della mutualità.

Essa svolgerà la sua azione esclusivamente per sorreggere ed integrare quelle delle cooperative e consorzi.

Nell'attuazione del suo programma, l'Associazione pur nel pieno rispetto della sua autonomia funzionale, osserverà gli indirizzi del M.C.L. per realizzare i principi della dottrina sociale della Chiesa nel campo della cooperazione.

**ART.3**

L'Associazione è costituita per i seguenti scopi:

- a) promuovere la costituzione di cooperative di lavoratori, dipendenti ed autonomi, di cooperative edilizie e di loro consorzi, coordinandone l'attività per la costruzione di alloggi;
- b) rappresentare ed assistere le cooperative ed i consorzi associati in ogni fase e settore della loro attività e presso tutti gli organismi, enti, ecc., cui in ogni caso, gli associati debbono far riferimento;
- c) fornire agli associati ogni assistenza amministrativa, legale, tecnica, tributaria, commerciale, compresa la progettazione ed

- esecuzione di opere, lavori, impianti, piani di costruzione, piani di riconversione ed ogni procedura per le gare di appalto alle quali dovranno partecipare, effettuare ricerche di mercato, effettuare campagne pubblicitarie per le cooperative, i consorzi ed i prodotti da loro provenienti;
- d) istituire, in Italia e all'estero, centri per la vendita dei prodotti provenienti dalle cooperative, effettuando e coordinando altresì acquisti e vendite di prodotti, beni strumentali e materiali di lavorazione e di consumo, provenienti dalle cooperative e consorzi a loro destinati, compreso il bestiame;
  - e) costruire, affittare e noleggiare per gestire direttamente od indirettamente, impianti fissi e mobili in genere idonei ed utili agli scopi delle cooperative/consorzi;
  - f) gestire direttamente o assegnare in uso, agli associati, macchine ed attrezzi cantieri;
  - g) rappresenta ed assiste gli associati per pratiche presso i competenti organi internazionali, statali, regionali e provinciali ed altri enti pubblici, nonché presso gli istituti bancari, assicurativi, previdenziali, ecc. per l'ottenimento dei contributi, finanziamenti e tutte le eventuali agevolazioni previste dalle norme vigenti e future sulla cooperazione contenute in leggi nazionali, regionali e nei regolamenti della Comunità Economica Europea;
  - h) a tal fine l'Associazione ha facoltà di compiere tutte le operazioni finanziarie e bancarie, anche presso la Cassa Depositi e prestiti e gli Istituti di Credito Ordinari e Specializzati che si rendano necessarie.

#### **ART.4**

L'Associazione per il raggiungimento degli scopi sociali di cui al precedente art.3, potrà avvalersi della collaborazione di altri enti pubblici e privati.

#### **ART.5**

L'Associazione organizza e gestisce attività destinate alla formazione ed al perfezionamento degli amministratori, dei tecnici e del personale dipendente dalle cooperative, all'istruzione ed all'addestramento professionale dei lavoratori dipendenti ed autonomi, viaggi di studio ed ogni altra iniziativa culturale e di istruzione, attinenti agli scopi sociali.

L'Associazione inoltre:

- organizza inchieste, convegni, corsi e centri di studio;
- pubblica riviste e libri;
- promuove contatti con gli organi legislativi, governativi, con enti locali ed internazionali, ecc., per la trattazione di questioni legislative, tecnico-economiche, burocratiche, ecc., inerenti i problemi della cooperazione.

#### **ART.6**

L'Associazione curerà particolarmente la presenza della cooperazione italiana nelle attività previste dalla Comunità Economica Europea curando ogni iniziativa idonea al riguardo.

#### **ART.7**

Possono associarsi le cooperative ed i consorzi che accettino le norme del presente Statuto.

L'ammissione dei soci è deliberata inappellabilmente dal Consiglio di Amministrazione su domanda dell'Ente interessato.

La domanda d'ammissione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) una copia conforme all'atto sostitutivo sociale, con tutte le eventuali modificazioni aggiunte;
- 2) una copia conforme della deliberazione dell'organo sociale dell'associato che ha i poteri per chiedere l'associazione all'A.I.Co.L. nella quale dovrà essere indicato il nominativo o i nominativi dei delegati alle assemblee dell'Associazione ed il numero delle quote sociali che l'associato si impegna a sottoscrivere;
- 3) l'elenco delle cariche sociali;
- 4) tutti gli altri documenti che l'associato ritiene di produrre e il Consiglio di Amministrazione dell'A.I.Co.L. di richiederne in aggiunta ai precedenti.

#### **ART.8**

Gli associati sono tenuti a versare le quote sottoscritte e l'importo della tassa d'ammissione, con le modalità stabilite dall'art.14 dello Statuto Sociale.

## **ART.9**

Gli associati cessano di far parte dell'associazione per recesso, nonché per scioglimento seguito dalla procedura di liquidazione.

## **ART.10**

Nel caso di scioglimento di un ente associato, il liquidatore ha il diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, nella misura e con le modalità stabilite dall'art.12.

Le suddette disposizioni si applicano anche nel caso di fallimento e di liquidazione coatta e amministrativa.

## **ART.11**

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito all'associato che abbia perduto i requisiti per l'ammissione oppure che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi della cooperativa/consorzio.

Spetta al Consiglio di Amministrazione dell'associazione di stabilire se ricorrono i motivi che, in base al presente Statuto e alle norme di legge, legittimano il recesso.

## **ART.12**

Il Consiglio di Amministrazione dell'associazione può escludere il socio che non osservi le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di cui all'art.27 nonché le deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio di Amministrazione della associazione, legalmente prese, che non adempia agli obblighi legalmente assunti a qualsiasi titolo verso l'associazione, o sia moroso nel pagamento delle quote e della tassa d'ammissione, che in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente l'associazione o fomenti dissensi fra gli associati. Il rimborso delle quote al socio sciolto e posto in liquidazione o a quello receduto o escluso, sarà effettuato in misura mai superiore al valore della quota stessa.

### **ART.13**

Gli associati devono versare le quote annuali e una tassa di ammissione determinata dal Consiglio di Amministrazione.

### **ART.14**

Il patrimonio dell'associazione è illimitato ed è costituito:

- a) da una quota versata dal M.C.L.;
- b) dalle tasse e dalle quote versate dagli associati;
- c) dalla riserva ordinaria, costituita dalla quota degli avanzi di esercizio indicati nell'art.15;
- d) dalla riserva straordinaria, costituita da proventi di cui all'art.14 e da qualsiasi altro bene, comunque ed a qualunque altro titolo prevenuti all'associazione;
- e) da ogni altro fondo o accantonamento, costituito a copertura di particolari rischi, in previsioni di oneri futuri e per scopi di propaganda di assistenza, di previdenza mutualistica.

### **ART.15**

L'esercizio dell'associazione va dal 1° gennaio al 31 dicembre d'ogni anno. Il bilancio dovrà essere redatto dal Consiglio di Amministrazione con criteri di oculata amministrazione e prudenza.

L'avanzo d'esercizio sarà così destinato:

- a) non meno del 20% al fondo di riserva ordinario;
- b) un dividendo ai consorzi/cooperative non superiore all'interesse legale, sull'importo delle azioni effettivamente versate;
- c) il 20% al fondo speciale di previdenza, assistenza e propaganda cooperativistica. L'assemblea può deliberare che tutto l'avanzo d'esercizio sia devoluto al fondo di riserva ordinario.

### **ART.16**

I dividendi se non riscossi entro il quinquennio dalla data d'approvazione del bilancio cui si riferiscono, saranno devoluti alla riserva straordinaria.

Resta in ogni caso esclusa la distribuzione delle riserve tra i soci durante la vita sociale.

## **ART.17**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio Sindacale.

## **ART.18**

L'Assemblea Nazionale è composta dai 50 delegati eletti in assemblea regionale o, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, interregionali: i delegati saranno eletti da due rappresentanti per ogni associato nominati dal Consiglio di Amministrazione dello stesso.

Ogni assemblea regionale o interregionale eleggerà un numero di delegati in misura proporzionale, sul totale degli associati, al numero degli associati della regione o del gruppo di regioni.

Le predette assemblee sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

## **ART.19**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) per rieleggere alla scadenza i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale;
- c) per trattare tutti gli argomenti che sono di sua competenza e che sono stati posti all'ordine del giorno. Potrà essere convocata nel corso dell'esercizio, quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritiene utile, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di associati rappresentanti almeno un terzo dei voti spettanti agli associati, oppure dal collegio sindacale, sempre con le indicazioni degli oggetti da trattare. Nei due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo o comunque entro il termine massimo di un mese. L'assemblea deve essere convocata in sede straordinaria per la trattazione delle materie di sua competenza.

## **ART.20**

La convocazione dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, va fatta a mezzo avviso contenente l'indicazione delle materie da trattare, nonché la data della prima e della seconda convocazione che non possono aver luogo mai nello stesso giorno.

L'avviso dovrà essere inviato a ciascun associato, almeno quindici giorni prima.

La prima convocazione, con lettera raccomandata o con altro mezzo idoneo.

L'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza relativa di voti degli associati presenti o rappresentati dall'assemblea.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sulla proroga della durata, sul cambiamento dell'oggetto sociale e dello Statuto, sulle trasformazioni del tipo di associazione e sulla fusione della associazione, oppure sul trasferimento della sede legale in altre località dello Stato, le deliberazioni devono essere prese con voto favorevole dei tre quinti dei previsti.

In questi casi, fatta eccezione di quello della durata dell'associazione, gli associati, dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dall'associazione.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata, con lettera raccomandata, dall'associato intervenuto all'assemblea, non oltre tre giorni dalla chiusura di questa, dall'associato non intervenuto, non oltre quindici giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione.

## **ART.21**

Le modalità delle votazioni saranno fissate dall'assemblea.

Dovrà procedersi a scrutinio segreto, se sarà fatta domanda da tanti delegati che rappresentino un quinto di tutti i presenti e rappresentanti.

Le elezioni delle cariche sociali devono essere fatte a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, ma potranno essere anche per acclamazione.

Gli associati che, per qualsiasi motivo non possono inviare i loro delegati alle assemblee hanno facoltà di farsi rappresentare dal delegato di un altro associato.

Ciascun associato può rappresentare un altro associato soltanto.

L'assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente il quale nomina il suo segretario.

## **ART.22**

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed è composto:

- a) da quattro membri eletti dall'assemblea nazionale;
- b) da quattro membri nominati dal Comitato Esecutivo Generale del M.C.L.;
- c) dal Presidente eletto dai membri del Consiglio di Amministrazione di cui alle lettere a) e b) su un terzino di nominativi segnalati dalla Presidenza Generale M.C.L..

## **ART.23**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

Può pertanto deliberare su tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che, comunque, rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

In particolare il Consiglio cura l'esecuzione o l'osservanza delle disposizioni dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni dell'Assemblea; redige il progetto del bilancio e propone il riparto degli utili, compila il regolamento di cui all'art. 31 dello Statuto, conferisce procure sia generali che speciali, per atti determinanti, anche ai non soci, assume il personale fissandone le retribuzioni e le mansioni e lo licenzia, delibera sull'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati, dà l'adesione dell'Associazione ad organismi della cooperazione, costituisce comitati tecnici e compie tutti gli atti non riservati espressamente per legge all'assemblea.

## **ART. 24**

Il Consiglio d'Amministrazione è convocato dal Presidente e da chi lo sostituisce tutte le volte che lo riterrà utile, oppure se ne sia fatta domanda da un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve essere fatta con lettera, contenente l'elenco della materie da trattare, non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi d'urgenza a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri ed i sindaci ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità di convocazione sono stabilite dallo stesso consiglio.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, in caso di parità, nelle votazioni palesi, prevale il voto del Presidente.

## **ART. 25**

Al Presidente spettano, la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione, nei confronti di terzi in giudizio.

Pertanto il Presidente può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, compresa la riscossione di qualsiasi somma da pubbliche amministrazioni e da privati, rilasciandone liberatorie quietanze, senza bisogno di alcuna deliberazione del Consiglio.

Il Presidente può pure rilasciare procure per ricorsi e contro ricorsi alla Suprema Corte di Cassazione nonché per l'assistenza e la rappresentanza legale dell'Associazione avanti agli organi giurisdizionali ed amministrativi, nominare procuratori ed avvocati alle liti.

Nei casi urgenti, il Presidente, provvede con i poteri del Consiglio adottando le relative deliberazioni, che dovranno essere trascritte in appositi libri.

Di tali deliberazioni il Presidente darà comunicazione al Consiglio nella sua prima adunanza.

La mancata ratifica delle deliberazioni da parte del Consiglio non ha effetto verso terzi.

In caso di assenza o di impedimenti del Presidente, tali poteri saranno demandati al consigliere vice presidente che verrà designato dal Consiglio d'Amministrazione.

## **ART. 26**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti eletti anche tra i non soci dell'assemblea, che durano in carica tre esercizi sociali.

## **ART. 27**

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la tenuta della contabilità sociale e la corrispondenza del bilancio e dei conti dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.

I sindaci effettivi hanno tutti i doveri e compiti stabiliti dalla legge.

## **ART. 28**

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell'associazione potrà essere disciplinato da un regolamento interno approvato dal Consiglio d'Amministrazione.

Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i poteri del direttore e segretario generale, se saranno nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici e degli uffici, se verranno costituiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei dipendenti dell'associazione.

## **ART. 29**

In qualunque caso di scioglimento dell'associazione, con la maggioranza stabilita nell'art. 21 al 1° e 2° comma, l'assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.

Nel caso di scioglimento dell'associazione, l'intero patrimonio sociale dedotto soltanto il rimborso del capitale effettivamente versato e i dividendi eventualmente maturati non riscossi, deve essere devoluto ai fondi di pubblica utilità, conformi allo spirito mutualistico.

## **ART. 30**

Per quanto non previsto al presente statuto si applicano le norme di legge.

## **NORME TRANSITORIE**

### **ART. I**

Fino alla elezione dei nuovi organi sociali l'AICoL sarà amministrata da un comitato costituito, come da delibera del Comitato Esecutivo Generale, da Costalli Carlo, Bartolozzi Paolo, De Santis Enzo, Martino Giuseppe ed Inchingoli Antonio.

### **ART. II**

I nuovi organi sociali saranno formalmente costituiti con la celebrazione della prima Assemblea nazionale AICoL che avrà luogo entro tre anni dalla fase costitutiva